



ORDINANZA MUNICIPALE
concernente il prelievo della tassa d'uso
per l'esercizio delle canalizzazioni per l'anno 2025

(ris. mun. 511/12.11.2024)

Il Municipio di Bodio, visto l'articolo 38 del Regolamento delle canalizzazioni del
23.09.2010

risolve:

Campo d'applicazione

art. 1 La presente ordinanza disciplina il prelievo della tassa d'uso per l'esercizio delle canalizzazioni, suddivisa per impianti con contatore o senza.

Tassa d'uso con contatore AAP (Azienda Acqua Potabile)

art. 2 1) La tassa è fissata in CHF 0.62/m³.

- 2) Il servizio finanziario provvederà alla fatturazione di un acconto entro i primi 4 mesi dell'anno. Il conguaglio in base al consumo effettivo verrà emesso entro i primi 4 mesi dell'anno successivo.
- 3) Sull'ammontare delle tasse sarà fatturata l'imposta sul valore aggiunto.
- 4) Per il calcolo della tassa fa stato la situazione registrata al momento dell'emissione (o all'01.01. dell'anno di tassazione), rispettivamente al momento in cui ha inizio l'imponibilità, in base ai dati in possesso del servizio finanziario.
- 5) Se l'imponibilità ha inizio nel corso dell'anno, le tasse di cui al cpv. 1 saranno esposte pro rata.

Tassa d'uso senza contatore AAP (Azienda Acqua Potabile)

art. 3 1) La tassa è fissata in ragione del 100% della tassa dovuta per la tassa acqua potabile.

- 2) Il servizio finanziario provvederà alla fatturazione entro i primi 4 mesi dell'anno.
- 3) Sull'ammontare delle tasse sarà fatturata l'imposta sul valore aggiunto.
- 4) Per il calcolo della tassa fa stato la situazione registrata al momento dell'emissione (o all'01.01. dell'anno di tassazione), rispettivamente al momento in cui ha inizio l'imponibilità, in base ai dati in possesso del servizio finanziario.
- 5) Se l'imponibilità ha inizio nel corso dell'anno, le tasse di cui al cpv. 1 saranno esposte pro rata.
- 6) Il Municipio deciderà di volta in volta su casi particolari.

Tassa di allacciamento

art. 4 1) La tassa viene prelevata in caso di nuova diramazione dal fondo del privato sulla condotta.

- 2) La tassa è prelevata anche in presenza di un ampliamento di uno stabile già esistente e già allacciato, unicamente se la metratura della parte esistente e di quella nuova supera i 500 mc.
- 3) La tassa, prelevata al momento dell'allacciamento, è fissata in ragione dell'1% del valore di stima dell'immobile, ritenuto un minimo di CHF 100.00 ed un massimo di CHF 1'000.00.

- 4) Il Municipio deciderà di volta in volta su casi particolari.

Esonero

- art. 5
- 1) Il Municipio può esonerare determinati utenti dal pagamento della tassa totale unicamente qualora l'interessato abbia provveduto alla piombatura dell'impianto di erogazione dell'acqua presso il suo stabile.
 - 2) La tassa per impianto – qualora non risulti applicabile quanto stabilito dal cpv. 1 – è normalmente esigibile.
 - 3) La tassa base può essere oggetto di esonero unicamente se i locali non sono utilizzati o sfitti per un periodo superiore ai 6 mesi.
 - 4) L'interessato che intende beneficiare dell'esonero deve fare richiesta formale al Municipio, che deciderà in merito.

Procedura di tassazione e di esazione / Reclami

- art. 6
- 1) Il servizio finanziario notifica la fattura ai proprietari interessati.
 - 2) Contro la fattura/tassazione è dato reclamo al Municipio entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notificazione.
 - 3) Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notificazione. Il Municipio può stabilire un termine più lungo per il saldo del dovuto.
 - 4) Gli importi non pagati saranno oggetto di un richiamo, di una diffida (CHF 50.00). La procedura poi seguirà l'iter esecutivo.
 - 5) Il reclamo non sospende dall'obbligo di pagamento.

Rimedi di diritto

- art. 7
- 1) Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato conformemente agli articoli 208 e seguenti LOC.
 - 2) Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 47 cpv. 1 LPAm).

Contravvenzioni

- art. 8
- Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono perseguite a norma degli articoli 145 e seguenti LOC.

Disposizioni abrogative / Entrata in vigore

- art. 9
- 1) Abroga ogni disposizione contraria o incompatibile concernente il prelievo della tassa d'uso delle canalizzazioni;
 - 2) entra in vigore all'01.01.2025;
 - 2) viene pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni a contare dal 18.11.2024 al 17.12.2024;
 - 3) contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione (art. 192 LOC, 208 LOC, 44 RALOC).

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Stefano Imelli



La Segretaria:

Maria Teresa Citino